L'ENERGIA DELLA NATURA

Donatella Martinet, Claudia Françoise Quiriconi

La produzione di energia con fonti rinnovabili, anche se pare banale ricordarlo, è stata richiesta a livello internazionale per far fronte alla limitatezza delle fonti primarie e all'aumento dei gas serra (primi imputati dei cambiamenti climatici) dovuti alla combustione di petrolio, carbone, ecc.

L'energia non era stata inserita nei Trattati di Roma, firmati nel 1957, che diedero vita all'allora Comunità economica europea, dove comparivano il carbone, l'acciaio e poi il nucleare, e ogni Paese applicava le proprie regole nazionali; vi è poi entrata tramite l'ambiente, la competitività, la coesione sociale, la garanzia delle forniture, la ricerca scientifica e il commercio transfrontaliero.

L'Unione Europea si è posta gli ambiziosi obiettivi, noti come 20-20-20, da attuare entro il 2020: la riduzione delle emissioni di gas serra almeno del 20% rispetto ai livelli del 1990; la generazione del 20% dell'energia consumata mediante fonti rinnovabili nella copertura dei consumi finali e la riduzione del 20% dell'uso di energia primaria rispetto ai livelli proiettati.

La direttiva fa parte del pacchetto legislativo sull'energia e sul cambiamento climatico, che colloca in un quadro legislativo gli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Tale pacchetto incoraggia l'efficienza energetica, il consumo di energia da fonti rinnovabili, il miglioramento dell'approvvigionamento e il rilancio economico di un settore dinamico nel quale l'Europa fa da esempio.

Ciascuno Stato membro deve essere in grado di poter garantire l'origine dell'elettricità, nonché dell'energia per il riscaldamento e il raffreddamento, da fonti rinnovabili. L'informazione contenuta in queste garanzie di origine è normalizzata e deve essere riconosciuta in tutti gli Stati membri. Nella ripartizione dell'obiettivo comune, all'Italia è risultato un obiettivo del 17%.

La programmazione comunitaria da impulso alle iniziative progettuali presentate dagli Stati membri attraverso una serie di programmi quinquennali⁴ in grado di finanziare miglioramenti sul piano dell'efficienza energetica, della riduzione di emissioni CO₂ e dell'aumento d'energia da rinnovabili.

La prima legge italiana che mette una pietra miliare su quella che sarà in futuro tutta la politica del risparmio energetico è la n. 10 del 9 gennaio 1991 e nasce con l'intento di razionalizzare l'uso dell'energia per il riscaldamento.

A seguito di tale legge il Comitato Interministeriale Prezzi, il 29 aprile 1992, ha adottato la delibera n. 6, nota come CIP6,⁵ con cui sono stabiliti prezzi incentivati per l'energia elettrica prodotta⁶ con impianti alimentati da fonti rinnovabili e "assimilate".⁷

Col successivo decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005⁸ si pongono limiti al valore del fabbisogno di energia primaria e comincia a nascere l'idea di edificio certificato sotto il profilo energetico (come per gli elettrodomestici); inoltre, si favorisce lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica. A partire dal 2 febbraio 2007 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 311 del 2006 contenente disposizioni correttive ed integrative al

n. 192. Altre modifiche puntuali sono state successivamente emanate, mantenendo l'impianto principale dei dispositivi. Il 10 settembre 2010 lo Stato ha emanato un decreto interministeriale⁹ concernente linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, con la finalità di contemperare le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali, salvaguardando, comunque, i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nonché dalla Convenzione europea del paesaggio.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 che, recependo la direttiva europea 2009/28 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, definisce strumenti, meccanismi, incentivi e quadro istituzionale-finanziario-giuridico necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020; tra l'altro, modificando il sistema degli incentivi statali. L'obiettivo nazionale definito da detta direttiva europea 2009/28 viene declinato a livello regionale con il decreto del 15 marzo 2012, 10 detto "Burden Sharing", dove viene definita la percentuale di fonti rinnovabili sul consumo finale lordo che ciascuna regione, o provincia autonoma, dovrà raggiungere nel 2020 e negli anni intermedi.

In Valle d'Aosta la pianificazione, da un punto di vista dell'energia, è garantita dal PEAR (Piano Energetico Ambientale Regionale) che valuta l'evoluzione dei consumi e della loro ripartizione tra fonti fossili e rinnovabili per prevedere l'evoluzione dei flussi energetici, nel rispetto degli obblighi derivanti dalle norme di settore a livello regionale, nazionale ed europeo. L'aggiornamento del PEAR è in corso di istruttoria: è soggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica in quanto rientra tra i piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.¹¹

Sotto il profilo attuativo, la deliberazione della Giunta regionale n. 9 del 5 gennaio 2011 individua le aree e i siti del territorio valdostano non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici ed eolici,¹² adeguando la disciplina regionale in materia di energia e di ambiente mediante la definizione di criteri per la realizzazione degli impianti stessi.

L'analisi alla base del documento nasce dall'esigenza di fotografare lo stato della normativa che regola i procedimenti autorizzativi relativi agli impianti fotovoltaici ed eolici e di coniugare l'impulso allo sfruttamento delle risorse di energia rinnovabile con la necessità di tutelare l'ambiente, l'uso del suolo, il paesaggio e il patrimonio artistico e culturale, evitando il proliferare incontrollato di nuovi impianti. Pertanto, è stato elaborato lo strumento di controllo territoriale ed ambientale, con lo scopo di identificare gli impatti potenziali più rappresentativi degli impianti, studiarne il corretto inserimento nel territorio e definire i criteri di localizzazione degli stessi, inserendo altresì aree di esclusione, quelle che necessitano di particolare salvaguardia.

Non risultano idonei all'installazione di impianti fotovoltaici, non destinati all'autoconsumo:

- le zone di tipo "A" individuate da PRGC (Piano Regolatore Generale Comunale);
- le aree inedificabili per elevata pericolosità idrogeologica;
- i terreni che hanno beneficiato di provvidenze ai sensi dei Piani di sviluppo rurale.

Non è ammissibile l'installazione di impianti eolici (di potenza pari o superiore a 60 kW):

- nelle aree naturali protette e in quelle ricadenti nella rete "Natura 2000" (siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale);
- nelle zone umide e laghi;
- nelle aree inedificabili per elevata pericolosità idrogeologica;
- ghiacciai e al di sopra dei 2500 m di quota s.l.m.;
- nelle zone di tipo "A", "B" e "C" individuate da PRGC e per un loro intorno di almeno 300 m;
- -nelle aree limitrofe ai beni culturali e per una fascia di rispetto di almeno 500 m o in diretto rapporto visivo con essi;
- -nelle aree di specifico interesse archeologico, con una fascia di $300\ m.$

Mentre, per gli impianti di potenza inferiore a 60 kW le esclusioni sono limitate e permangono per:

- le aree naturali protette e in quelle ricadenti nella rete "Natura 2000";
- i ghiacciai;
- le aree limitrofe ai beni culturali con la fascia di rispetto o in diretto rapporto visivo con essi;
- le aree di specifico interesse archeologico con l'intorno. Le zone individuate da PRGC sono solo quelle di tipo "A", compreso il diretto rapporto visivo con l'edificato storico.

Dalle disposizioni applicative si evince che il fattore di limitazione principale all'installazione di impianti per fonti rinnovabili in ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico e culturale è il rapporto visivo, inteso sia come visibilità degli apparati sia come interferenza nei coni di visuale preferenziali sui beni tutelati, ferma restando la salvaguardia dei monumenti.

Al di là della conformità ai quadri normativi di settore, assume fondamentale importanza la sensibilità progettuale nella scelta delle tipologie, della localizzazione e delle dimensioni dei nuovi impianti per fonti rinnovabili.

1. Parco fotovoltaico di notevoli dimensioni, la cui localizzazione è mascherata da vegetazione boschiva. (C.F. Quiriconi)




 Inserimento errato di impianto fotovoltaico su un tetto, in quanto i pannelli dovrebbero essere complanari alla falda. (C.F. Quiriconi)

3. Pur essendo visibili da gran parte del tronco mediano della valle centrale, le pale eoliche sono in posizione defilata e quindi non immediatamente percepibili. (C.F. Quiriconi)



4. Copertura quasi totale del tetto con collettori fotovoltaici su un edificio recente a fianco di una importante infrastruttura. (C.F. Quiriconi)





7. Sostituzione del manto di copertura con elementi fotovoltaici in zona artigianale. (C.F. Quiriconi)



8. Inserimento del fotovoltaico sulla copertura di un'opera pubblica. (C.F. Quiriconi)

